

Il giorno 10 novembre 2009 in Perugia (PG), presso gli uffici della Associazione degli Industriali di Perugia

tra

- la Società So.Gest.I. S.r.l. in persona del Sig. Sergio Moriconi e del Dr Ulderico Falconi, assistita dall' Associazione degli Industriali della Provincia di Perugia nella persona del Dr. Alberto Arata;

e

- la FAI-CISL, la FLAI-CGIL e la UILA-UIL Territoriali nelle persone, rispettivamente, dei Sigg. Dario Bruschi, Vincenzo Sgalla e Daniele Marcaccioli;
- la RSU della Società;

premesse che

1. con lettera della So.Gest.I. S.r.l. (innanzi solo la Società) del 10/11/2009 è stata formalmente aperta la procedura di mobilità prevista dalla L. 223/91 art. 4 e 24, evidenziante, relativamente agli uffici della sede di Torgiano, un esubero di personale quantificato in numero di 5 (cinque) lavoratori;
 2. le parti hanno compiutamente approfondito sia le motivazioni sottostanti alla riduzione di personale, come esposte nella citata lettera di apertura, che una serie di ulteriori aspetti relativi alla situazione afferente la predetta sede e, congiuntamente affermano:
 - a. di aver compiutamente esaminato, una per una e dunque nel loro complesso, le ragioni indicate nella lettera di apertura di mobilità, rilevandone la fondatezza anche per quanto attiene alle ricadute occupazionali;
 - b. di aver discusso in ordine alle modalità con le quali individuare concretamente i lavoratori divenuti in esubero, e di avere quindi verificato e concordato in merito al criterio della maturazione dei requisiti, anche nel corso del periodo di mobilità, di uno dei trattamenti previdenziali previsti dalla legge (anzianità o vecchiaia), ciò ferma restando la precedenza che si darà ai lavoratori che dichiarino la propria non opposizione al collocamento in mobilità;
 - c. di avere convenuto che l'azienda erogherà un sostegno economico, come già previsto nell'accordo del 27/10/2009, a quei lavoratori che rinunzieranno espressamente ad impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro e che sottoscriveranno un formale verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c.;
- tutto quanto ora premesso si conviene:
- A) la Società procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di numero 5 (cinque) lavoratori a decorrere dalla data del presente accordo e fino al 31 ottobre 2010, con la conseguente loro collocazione in mobilità ai sensi dell'art. 4 della L. 223/91. Le parti hanno così inteso derogare il termine di 120 giorni come previsto dalla L. n. 223/91, in attuazione del disposto di cui all'art. 8, comma 4, della L. n. 236/93;

fug. Ucci
[Signature]

[Signature] *[Signature]*

[Signature]

- B) i criteri in base ai quali i lavoratori saranno collocati in mobilità, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della L. n. 223/91, saranno quelli della priorità ai dipendenti che, con apposito atto scritto, dichiarino di accettare irrevocabilmente di non opporsi al collocamento in mobilità. In aggiunta, ma in subordine, varrà il criterio della maturazione dei requisiti, anche nel corso del periodo di mobilità, di uno dei trattamenti previdenziali previsti dalla legge (anzianità o vecchiaia);
- C) l'azienda erogherà un sostegno economico nei modi ed alle condizioni di cui all'accordo del 27/10/2009;
- D) il presente accordo, con riferimento a tutte le previsioni in esso contenute, costituisce atto unico ed inscindibile, a mezzo dello stesso è stato superato qualsiasi possibile contenzioso anche, eventualmente, per quanto attiene agli aspetti procedurali, lo stesso esaurisce ad ogni effetto la procedura di cui all'art. 4 della L. n. 223/91.


Letto, confermato e sottoscritto

Perugia, 10 novembre 2009


So.Gest.I. S.r.l.



AI- CISL , FLAI- CGIL, UILA- UIL



Associazione degli Industriali di Perugia



RSU So.Gest.I.S.r.l.

